

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE NOTAI IN PENSIONE

Sede dell'Associazione - 00196 Roma - Via Flaminia, 160 Tel. 06.362.022.50 - e-mail: asnnp@tiscali.it
Redazione del Notiziario - 29121 Piacenza - Via S. Donnino, 23 - Tel. 0523.385.389

"POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART.1, COMMA 2, DCB PIACENZA"

Viene inviato gratuitamente a tutti gli associati e in omaggio al Capo dello Stato, al Presidente del consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e delle due Commissioni di Giustizia, al Ministro ed ai Sottosegretari di Giustizia, ai Presidenti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del

A.S.N.N.I.P. NOTIZIARIO

dell'Associazione Sindacale Nazionale Notai in Pensione

Fondatore
Comm. dott. Antonino Guidotti
Direttore avv. Alessandro Guidotti

Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ai Presidenti e ai componenti il Consiglio Nazionale del Notariato e il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, ai Presidenti dei Consigli Notarili e dei Comitati Regionali o interregionali notarili, alla stampa di categoria.

Possono iscriversi all'Associazione i Notai in Pensione, i Titolari di Pensioni della Cassa Nazionale del Notariato e i Notai in esercizio con 20 anni di anzianità

ASSEMBLEA ANNUALE DELL'A.S.N.N.I.P.

L'Assemblea annuale degli iscritti alla nostra Associazione è stata convocata presso il salone delle conferenze del Consiglio Notarile di Roma in Via Flaminia n. 122 - gentilmente concesso per l'occasione - per il giorno **22 Giugno 2017** alle ore 9,30 in prima convocazione, ed **alle ore 11,00** dello stesso giorno in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente sull'attività svolta nel 2016;
- 2) Relazione del Tesoriere sul bilancio al 31 dicembre 2016;
- 3) votazione sul bilancio;
- 4) Ratifica cooptazione del Consigliere Dott. Arturo Della Monica;
- 5) Varie ed eventuali.

Gli avvisi individuali portanti l'ordine del giorno della Assemblea, unitamente alle relazioni del Presidente e del Tesoriere dell'A.S.N.N.I.P. ed alle schede per la votazione (gli associati possono votare anche per posta) sono stati trasmessi al domicilio di ciascun associato a mezzo del servizio postale nei termini di Statuto.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'A.S.N.N.I.P.

Alla riunione del Consiglio Direttivo del **16 marzo 2017** erano presenti il Presidente Paolo Pedrazzoli, il Vice Presidente Paolo Armati, il Tesoriere Orazio Ciarlo, il Segretario Michele Giuliano ed i Consiglieri Virgilio La Cava e Pietro Pierantoni. Il Presidente dott. Pedrazzoli ha comunicato che l'iniziativa assunta dall'Associazione in merito alla convenzione con Assigeco per la copertura del rischio di eventuali danni derivanti da attività professionale in cui potrebbero incorrere i notai pensionati ed i loro eredi, a seguito dell'orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art.2535 c.c., ha riscosso buona accoglienza da parte dei notai pensionati e relativi eredi; che vi sono state richieste di chiarimenti che sono stati forniti con un comunicato pubblicato sul Forum Sigillo e sul nostro portale internet. Ha inoltre informato il Consiglio di aver trasmesso tutta la documentazione relativa alla convenzione al Consigliere Nazionale, notaio Giglio, che si occupa delle assicurazioni, in vista della preparazione del bando per la prossima polizza collettiva.

Il Consiglio ha quindi esaminato il bilancio dell'Associazione per l'anno 2016, che non presenta aspetti particolari, rispetto a quelli degli anni precedenti, ma mostra uno sbilancio finan-

ziario, dovuto al fatto che le quote associative nel dicembre del 2016 non sono state ancora accreditate ed il bilancio è basato sul principio di cassa e non di competenza.

Il Tesoriere ha poi evidenziato che il totale delle spese è sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti e che il totale delle quote associative, quando verrà accreditato, sarà leggermente superiore a quello degli anni precedenti, per effetto dell'incremento del numero degli iscritti.

Entrando nel merito delle singole spese, il Presidente ha richiamato l'attenzione del Consiglio su quelle relative alla pubblicazione del Notiziario che risultano le prime in ordine di grandezza; è stato così presa in esame l'opportunità di riportare la periodicità della pubblicazione da trimestrale a quadrimestrale, per ottenere un risparmio di spesa; è però prevalsa in consiglio l'opinione favorevole al mantenimento dell'attuale frequenza trimestrale in considerazione del fatto che tra i pensionati sono pochi quelli provvisti della tecnologia e delle competenze necessarie per acquisire informazioni in rete mentre, per tutti gli altri, il Notiziario è l'unico mezzo di informazione ed il Consiglio ha così deliberato di approvare la proposta di bilancio e la relativa relazione del Tesoriere.

Il Consiglio, rilevato che la Banca Popolare di Bari, presso la quale è aperto il conto corrente intestato all'Associazione, non è più tesoriere della Cassa Nazionale del Notariato e che si era tentato senza successo di ottenere dalla suddetta banca un contratto per servizi di incasso per la riscossione delle quote associative di quegli iscritti che non hanno potuto conferire delega di pagamento delle quote stesse alla C.N.N., su proposta del Tesoriere ha deliberato di conferirgli mandato di contattare Intesa San Paolo - istituto di credito divenuto il nuovo Tesoriere della Cassa, che gestisce i rapporti con le associazioni attraverso Banca Prossima, altro Istituto del Gruppo - per la stipula di un contratto di conto corrente a nome dell'Associazione, ottenendo, possibilmente, la garanzia di un contratto per servizio di incassi per la riscossione delle quote associative.

Il Presidente ha poi illustrato al Consiglio alcuni aspetti della Legge di stabilità 2017 che all'art. 1 commi 195, 196, 197, 198 ha tra l'altro stabilito il cumulo gratuito delle posizioni contributive anche per i liberi professionisti iscritti alle rispettive

Casse e ha modificato i requisiti per l'accesso al cumulo dei periodi contributivi ai fini pensionistici, in quanto sembra che il cumulo sia utilizzabile anche per la maturazione del diritto alla pensione anticipata, che potrebbe operare in due sensi: o nei confronti di coloro che dopo essere stati iscritti alle casse dei liberi professionisti sono divenuti lavoratori dipendenti iscritti all'INPS o nei confronti di coloro che dopo essere stati lavoratori dipendenti iscritti all'INPS sono diventati liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse. Quest'ultima ipotesi è più complessa perché interferisce con i regolamenti autonomi delle singole Casse e può comportare significative deviazioni rispetto alle regole stabilite per il diritto alla pensione.

Il Consiglio, ritenendo che la Cassa Nazionale del Notariato debba verificare quanti soggetti tra i suoi iscritti potrebbero valersi della cumulabilità - essendo stati iscritti ed avendo versati i relativi contributi in altre forme di previdenza obbligatoria e rilevando che vi sia stata da parte del Legislatore una indebita ingerenza rispetto all'autonomia regolamentare e di gestione delle Casse - si è riservato di tornare ad affrontare l'argomento una volta note l'interpretazione che della norma darà l'INPS e le istruzioni che da esso saranno impartite.

* * *

Alla riunione del Consiglio Direttivo del **20 aprile 2017** erano presenti il Presidente Paolo Pedrazzoli, il Vice Presidente Paolo Armati, il Tesoriere Orazio Ciarlo ed i Consiglieri Arturo Della Monica, Giuseppina Cramarossa Grispini, Virgilio La Cava, Prospero Mobilio e Pietro Pierantoni; era inoltre presente il Direttore del Notiziario Alessandro Guidotti.

Il Consiglio Direttivo ha preso in esame le tematiche da affrontare al convegno sulla previdenza organizzato dalla Cassa Nazionale del Notariato per il 19 maggio 2017, nel corso del quale dovrebbe essere esaminati il sistema pensionistico del notariato in relazione agli altri sistemi pensionistici dei liberi professionisti. È stato rilevato come questi ultimi siano molto differenti rispetto a quello dei notai. Il Consiglio ha rilevato con rammarico che il programma del convegno preveda un intervento di saluto del dott. Mistretta e quin-

di l'intervento di tre docenti universitari, mentre non è stato previsto un intervento dell'attuario, che è il professionista che certamente conosce meglio le problematiche della Cassa. Ritiene che l'Associazione debba sostenere l'erogazione di contributi per l'apertura di nuovi studi notarili, in quanto anche tali erogazioni fanno parte della previdenza; ha poi rilevato che nell'ultimo bilancio l'assegno di integrazione ha comportato un impegno economico di soli 1.200.000 euro, importo molto modesto che meriterebbe di essere invece aumentato, soprattutto in funzione di un sostegno ai giovani notai.

Per quanto riguarda le future pensioni, senza voler toccare i diritti esistenti, una eventuale proposta per ottenere una diminuzione delle attuali aliquote - che nel passato sono state anche al 22/23% ed oggi sono al 40% - potrebbe essere di considerare l'opportunità di ridurre la tassazione, applicandola però all'intero imponibile e non solo al repertorio.

L'Associazione potrebbe inoltre proporre alla Cassa l'introduzione di una politica di agevolazione per i giovani notai, almeno per i primi anni di professione, oppure aumentando il contributo integrativo sui redditi bassi, variando la percentuale di integrazione sugli onorari del repertorio. Esaminando il bilancio della Cassa ed in previsione dell'Assemblea annuale dell'A.S.N.N.I.P. il Presidente dell'Associazione ha evidenziato che il saldo della gestione previdenziale è buono, ma si pone un problema in quanto i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Cassa sono troppo bassi.

La patrimonializzazione è negativa perché il valore degli immobili conferiti nel fondo si è ridotto di 50-60 milioni di euro. Considerando inoltre il rendimento del patrimonio nel suo complesso, al lordo delle imposte e dei costi generali della Cassa, si è attualmente allo 0,6%, prodotto oltretutto esclusivamente dai beni gestiti direttamente dalla Cassa e dalla gestione mobiliare.

La gestione dei fondi immobiliari è purtroppo negativa. Alla luce di ciò l'Associazione auspica una uscita dai fondi immobiliari. Secondo il Consiglio Direttivo la Cassa dovrebbe trovare un sistema che le consenta di ritornare nel possesso degli immobili per gestirli nuovamente in maniera diretta.

CONSIDERAZIONI E BREVE RASSEGNA DI PREVIDENZA

In questa fase della legislatura vi sono alcuni provvedimenti di recente approvazione e altri in corso di elaborazione, che interessano la previdenza dei Notai, sui quali è opportuno fare qualche riflessione.

Legge di Stabilità (n. 232/2017)

A. La Legge art. 1 commi 88-89-90-91-96-97-99 contiene agevolazioni fiscali e altre disposizioni relative alle Casse di Previdenza dei Professionisti per investimenti a lungo termine.

La relazione alla legge precisa quanto segue: "I commi 88-99 prevedono la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle Casse previdenziali nel limite del 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

I commi 88 e 89 consentono agli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) di effettuare investimenti, fino al 5 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, in:

- a) azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo;
- b) azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera a).

Il comma 90 stabilisce che i redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti da imposizione, sempre che non si tratti di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili

nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni – articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR).

Il comma 91 prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 89 devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Il comma 96 dispone la soppressione del credito d'imposta per le Casse previdenziali e i fondi pensione per investimenti infrastrutturali, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 91 a 94).

Il comma 97 attribuisce alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il compito di segnalare ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza. La segnalazione è effettuata ai fini della nomina da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. A tal fine è modificato l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il quale prevede, inoltre, che sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

Il comma 99 stabilisce che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (nuovo comma 9-bis, dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005)".

La disposizione relativa agli investimenti agevolati è stata richiamata e illustrata nel recente convegno di "Itinerari Previdenziali" (15 Marzo 2017) al quale hanno partecipato esponenti delle Istituzioni (il Vice Ministro Morando, l'On.le Di

Gioia) e esponenti del mondo previdenziale (Presidenti di Casse, Presidenti di Assoprevidenza, di Assofondipensione e Fondapi), ed è stato anche riaffermato l'intento del Governo di invitare le Casse a impegnare parte del proprio patrimonio in investimenti in economia reale in Italia; sul punto non vi è ancora convergenza di vedute soprattutto per quanto attiene ai profili di rischio e di redditività atteso che è stata esclusa ogni garanzia dello Stato. In proposito si richiama anche la circolare n. prot. 1127 del 20 marzo 2017 che prevede la richiesta da parte di COVIP di informazioni aggiuntive rispetto il passato anche per monitorare se, e in che entità, le Casse di previdenza stanno rispondendo all'appello del Governo di investire nel sistema Paese.

Nel convegno si è anche rilevato che questa fase di tassi estremamente bassi (era del tasso "0") - in cui la gestione dei patrimoni finanziari incontra grandi difficoltà, con la concomitante crisi nel comparto immobiliare e in generale con la complessità dei problemi previdenziali, - ha ancora una volta evidenziato la necessità di una riflessione sulla introduzione di requisiti di preparazione specifica dei componenti degli organi di governance degli enti di previdenza (tema ripreso dal progetto di legge sulle Casse di cui si parlerà più avanti).

B. La legge di stabilità 2017 art. 1 commi 195,196,197,198 ha altresì stabilito il cumulo gratuito delle posizioni contributive anche per i liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse e ha modificato i requisiti per l'accesso al cumulo dei periodi contributivi ai fini pensionistici.

La relazione alla legge precisa quanto segue: "Il cumulo gratuito costituisce una terza soluzione che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione, già previsto nel nostro ordinamento dall'art. 1 commi da 239 a 248 legge 24/12/2014 N. 228.

Il comma 195 opera una revisione dei requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici). In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipen-

denti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione (anch'essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell'istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.

La novella di cui alla lettera a) del comma 195 sopprime la condizione (ai fini dell'accesso al cumulo) che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico ed estende l'istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato.

La novella di cui alla lettera b) introduce la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendentemente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne. Restano ferme le altre fattispecie di accesso all'istituto del cumulo (costituite dal possesso del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del relativo requisito contributivo ovvero dal possesso dei requisiti dei trattamenti per inabilità o per i superstiti di assicurato deceduto)".

In base al comma 195 b) sembra che il cumulo sia utilizzabile anche per la maturazione del diritto alla pensione anticipata.

La cumulabilità può ovviamente operare in due sensi:

- o nei confronti di coloro che dopo essere stati iscritti alle Casse dei liberi professionisti sono divenuti lavoratori dipendenti iscritti all'INPS;
- o al contrario nei confronti di coloro che dopo essere stati lavoratori dipendenti iscritti all'INPS sono diventati liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse.

Quest'ultima ipotesi è più complessa perché interferisce con i regolamenti autonomi delle singole Casse e può comportare significative deviazioni rispetto alle regole stabilite per il diritto alla pensione.

La Cassa del Notariato dovrà verificare quanti soggetti tra i suoi iscritti potrebbero valersi della cumulabilità essendo stati iscritti, e avendo versati i relativi contributi, in altre forme di previdenza obbligatoria.

La nuova norma non ha sufficientemente valutato l'impatto sui bilanci delle Casse private, qualora queste fossero chiamate a pagare assegni pensionistici in anticipo rispetto a quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

Ancora una volta si verificherebbe una indebita ingerenza rispetto all'autonomia regolamentare e di gestione delle Casse.

Si resta in attesa che l'INPS emetta una apposita circolare contenente le istruzioni per applicare il cumulo gratuito ai professionisti iscritti delle Casse di Previdenza.

IL DISEGNO DI LEGGE SULLA CONCORRENZA

Il disegno di legge sulla concorrenza (Senato D.D.L. N. 2085) è di iniziativa del Ministero Industria Sviluppo Economia (MISE) ora retto dal Ministro Calenda che ne ha preannunciato il passaggio alla Camera e l'approvazione entro la primavera.

Come è stato più volte ricordato il D.D.L. prevede una modifica dell'art. 4 della Legge Notarile stabilendo:

“Art. 4 Il numero e la residenza dei Notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della Giustizia emanato, uditi i Consigli Notarili e le Corti d'Appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.”

Come conseguenza di questa previsione il numero dei Notai potrebbe salire addirittura oltre 10.000 (oggi siamo ancora per numero e residenza a N. 4.879 mentre in Tabella numero e residenza sono N. 6279) ed è facile sin d'ora prevedere che, in

assenza di un riferimento ad un criterio economico (è stato abolito il riferimento al reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000,00 Euro di Repertorio) e quindi alla possibilità di una attribuzione di sedi remunerative, vi saranno notevoli difficoltà per i Notai in esercizio e ancora maggiori per il nostro sistema previdenziale.

Il nostro Bilancio Attuariale con proiezioni a cinquant'anni deve per legge essere costruito avendo riferimento al numero dei notai previsti in tabella e non con riguardo al numero effettivo dei Notai; rimanendo stabile l'importo repertoriale nazionale (e il gettito contributivo), il Bilancio Attuariale a cinquant'anni evidenzierà, con dati molto negativi, la insostenibilità di equilibrio dei conti della Cassa e imporrà una seria riconsiderazione del nostro sistema previdenziale.

Faccio rilevare che il secondo comma dell'art.4 non è stato modificato e stabilisce "La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli Notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità".

Approvata la legge non si può sapere in quale termine il Ministero di Giustizia potrà procedere alla revisione della tabella: se allo scadere dei dieci anni dall'ultima revisione o entro un termine più breve.

Secondo le ultime notizie pervenute dal calendario dei lavori del Senato l'esame in Aula dovrebbe iniziare il 5 aprile. Stupisce e preoccupa che in provvedimenti così rilevanti per la struttura e la funzione del Notariato il Ministro di Giustizia non intervenga direttamente trattandosi di materia che per legge appartiene alla sua competenza in quanto il Ministro esercita sui Notai "l'alta vigilanza".

Mentre l'art. 4 prevede che sia il Ministro di Giustizia con proprio decreto a stabilire numero e residenza dei Notai per ogni distretto questa competenza viene oggi esercitata dal MISE non solo al di fuori di una precisa ripartizione istituzionale ma anche al di fuori di una valutazione sulla struttura e organizzazione della pubblica funzione rispetto al conseguimento di finalità (in primis la certezza dei rapporti giuridici) che sono costituzionalmente tutelate, riducendo ogni criterio a quello meramente economico del prezzo della

prestazione di cui si ricerca il massimo ribasso prescindendo da ogni riflessione sul livello qualitativo della prestazione e sulla tenuta del sistema notariato.

Non abbiamo imparato nulla dai massimi ribassi applicati agli appalti? Non viene il dubbio che la logica dei massimi ribassi porti, come qualcuno ha già osservato, al massimo ribasso applicato alla società con la mancanza di qualità e degrado? I tempi sono ormai stretti ma auspico che i nostri Organi Istituzionali si impegnino al massimo possibile e si facciano ascoltare perché si possa almeno reintrodurre nella determinazione del numero dei Notai un criterio economico analogo a quello già preesistente.

Il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sugli investimenti e asset patrimoniali delle Casse

Il decreto previsto dall'art. 14 comma 3 dal Decreto Legge 6/7/2011 N. 98 (convertito nella Legge 15/7/2011 N. 111) ha avuto il parere definitivo del Consiglio di Stato N. 517 in data 24/02/2016, ma non è ancora stato approvato.

Il decreto è ancora all'esame del MISE. Il decreto chiesto da tempo dalle Casse prevede nel testo disponibile - tra altre disposizioni pure assai rilevanti e che saranno in futuro oggetto di un esame più approfondito - che le Casse investano le proprie disponibilità complessive in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e non possono avere più del 30% del totale delle disponibilità complessive dell'Ente investito in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA), compresi i fondi chiusi. Gli investimenti diretti in beni immobili e in diritti reali immobiliari devono essere contenuti entro il 20% del patrimonio dell'Ente.

La bozza di decreto prevede che le Casse approvino annualmente un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute a valori correnti.

Stranamente il decreto destinato a dare indicazioni e regole molto importanti per la gestione delle Casse a dettare linee di indirizzo assai utili sulle politiche di investimento non è ancora stato approvato mentre l'analogo decreto relativo a

criteri e limiti di investimento dei fondi pensione (Previdenza Complementare) è stato già approvato (Decreto 2 Settembre 2014 G.U. 13/11/2014 N. 166).

Testo unico di riforma delle Casse previdenziali

L'Onorevole Lello DI GIOIA, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali presente al Convegno di Itinerari Previdenziali, ha dichiarato che l'On.le Titti DI SALVO intende presentare un Testo Unico di riforma delle Casse Previdenziali sia del Dlgs 509 sia del Dlgs 103 elaborato dalla stessa Commissione Bicamerale di Controllo i cui aspetti più rilevanti sono:

ART. 2

(...)

3. Gli enti sono esclusi da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurarsi il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Non possono usufruire di finanziamenti pubblici diretti o indiretto o di altri ausili pubblici di carattere finanziario comunque denominati, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. L'inclusione degli enti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, N. 311, è effettuato esclusivamente per finalità di natura statistico-economico e non comporta il prodursi degli effetti previsti per gli enti aventi natura giuridica pubblica.
6. Gli enti hanno autonomia statutaria, regolamentare, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e dei limiti nel presente Testo Unico.

ART. 3

1. Sono enti di tipo monocategoriale quelli i cui iscritti appartengono ad un solo ordine o collegio professionale. Fatti salvi quelli di cui al

successivo art. 20, non è consentita la costituzione di nuovi enti di tipo monocategoriale.

3. Al Fine di consentire il riordino del settore, di favorire l'accrescimento della solidità economica-finanziaria degli enti e lo sviluppo di sinergie gestionali a tutela degli interessi degli iscritti, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente testo Unico gli enti di cui al comma 1 aventi un numero di iscritti inferiore a 60.000 deliberano l'accorpamento con altri enti, secondo criteri di riunione delle professionalità simili e tra loro professionalmente interconnesse.

(...)

ART. 5

1. I componenti degli organi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo statuto e dai regolamenti. La professionalità si considera sussistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata.
2. Allo scopo di assicurare l'economicità della gestione i consigli di amministrazione dell'ente sono costituiti, al massimo, da 5 componenti, compreso il Presidente; nel suo interno possono essere costituiti comitati consultivi, che possono avvalersi eventualmente di consulenti esterni.
5. Il collegio sindacale è composto di 3 unità. In esso non possono essere nominati dipendenti delle Amministrazioni vigilanti.

ART. 9

1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria degli enti, negli interessi degli iscritti, è istituito un fondo di garanzia tra gli enti, gestito dal ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Ciascun ente riserva una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al Fondo di garanzia, nella misura stabilita con il de-

creto di cui all'6, comma2.

Le quote sono accantonate nei Bilanci dei singoli enti e rimangono nella loro disponibilità sino all'eventuale utilizzo da parte del Fondo, disposto con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 15

1. Gli iscritti godono del diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica il sistema di calcolo contributivo, secondo le modalità di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo.

(...)

ART. 16

1. In attuazione di quanto previsto al comma 6-bis dell'articolo del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, la tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti è armonizzata, a decorrere dal 2017 alla disciplina relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui all'art.17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. Ferma restano l'applicazione della tassazione IRES ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e delle tassazioni sugli immobili ai sensi dell'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli enti non si applica l'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed è consentita, in qualità di persone giuridiche di diritto privato, la deducibilità dell'IVA nei limiti generali previsti dalla vigente normativa.

(...)

Non ritengo che tale disegno di legge successivo al disegno di legge Damiano possa essere approvato entro la presente legislatura per la ristrettezza dei tempi.

Paolo Pedrazzoli

PREVIDENZA E PATTO GENERAZIONALE LA CASSA INCONTRA I NOTAI

Il 19 maggio 2017 la Cassa Nazionale del Notariato ha organizzato in Roma un convegno sulla previdenza, con l'intenzione di rispondere alle istanze dei Notai di poter parlare della Cassa, anche in rapporto agli altri sistemi previdenziali, alla luce del maggior interesse suscitato dalle tematiche previdenziali, probabilmente determinato dal lungo periodo di crisi che ha reso più gravoso il pagamento dei contributi e per il timore suscitato sul pericolo pensione per i giovani notai.

Il convegno, al quale è stato inviato anche il Presidente dell'A.S.N.N.I.P., si è articolato in una sessione dedicata all'approfondimento scientifico attraverso una tavola rotonda moderata dal giornalista de "Il Sole 24 Ore" Mauro Meazza con il Presidente Mario Mistretta e i professori Paolo De Angelis, Alessandra Carleo ed Alessandro Trudda e in una sessione in cui Cassa e Notai si sono confrontati in tre tavole rotonde sui temi dell'Assistenza, della Previdenza e dei Conti di gestione dello studio notarile.

* * *

Il dott. Pedrazzoli, con riferimento al Convegno, ha svolto le seguenti osservazioni:

Le relazioni svolte dai tre professori di matematica finanziaria hanno richiamato i fondamentali di un sistema previdenziale relativo ad una collettività con contribuzione obbligatoria ed i rischi che sui sistemi previdenziali possono gravare sul piano demografico, sul piano finanziario, sul piano del reddito della collettività e sul piano politico-legislativo.

Hanno anche richiamato i modelli dei sistemi previdenziali adottabili che sono sotto il profilo del finanziamento, quelli a capitalizzazione e a ripartizione e sotto il profilo del calcolo della pensione, quelli contributivi o retributivi.

Rispetto a questi sistemi quello adottato dalla Cassa Nazionale del Notariato presenta alcune peculiarità che sono: una base imponibile convenzionale costituita dal repertorio degli atti, base imponibile che è differente sia dai redditi al lordo delle imposte sia dagli importi dei fatturati delle singole prestazioni ove sono indicati quelli

che un tempo si definivano onorari principali (ed ora sono definiti parametri contributivi).

L'altra peculiarità è l'applicazione del sistema di solidarietà o di mutualità pura che garantisce ad ogni Notaio la medesima pensione a parità di anzianità di servizio a prescindere dai contributi versati nell'esercizio della funzione.

L'iscritto ha diritto ha una prestazione pensionistica definita che implica il raggiungimento di un livello di pensione minimo dopo dieci anni di esercizio di Euro 4.106,86 al quale va poi aggiunto un incremento del 2,7% annuo per tutti gli anni di esercizio.

Il sistema funziona con finanziamento a ripartizione in dipendenza del variare dell'imponibile (per effetto dei differenti cicli economici e quindi per il variare del reddito di categoria che nel nostro caso si traduce in una contrazione del numero di atti a repertorio) e implica flessibilità e modificabilità dell'aliquota contributiva. Per provvedere al pagamento delle pensioni nei cicli positivi si può ridurre l'aliquota contributiva mentre in quelli negativi si deve innalzarla.

Ho precisato che il nostro sistema funziona a ripartizione cioè con pagamento delle pensioni attuato tramite i contributi versati (e in parte con redditi di patrimonio) e voglio evidenziare che questo metodo di finanziamento è oggi applicato sia nel sistema previdenziale nazionale sia nel sistema delle Casse di previdenza dei professionisti, qualunque sia il metodo di calcolo delle pensioni, sia esso retributivo o contributivo.

Il flusso finanziario dei contributi obbligatori dei soggetti attivi garantisce il pagamento delle pensioni.

Nel caso specifico nostro, il sistema garantisce una tempestività ed una precisione nella contribuzione che non ha eguali sulle altre Casse Professionali.

Ho fatto questa precisazione, e qui affronto l'altro tema "il patto generazionale" per evidenziare che il cosiddetto patto generazionale è elemento costante ed essenziale di tutti i sistemi previdenziali di collettività, siano esse più o meno ampie. Vorrei quindi chiarire al fine di evitare all'interno del Notariato il sorgere di contrapposizioni tra gli iscritti alla Cassa pensionati e gli iscritti alla Cassa giovani che il patto generazionale - che comporta l'obbligo per chi è in esercizio di versare i contributi per provvedere al pagamento delle

pensioni di chi a sua volta ha provveduto al pagamento delle pensioni delle generazioni precedenti - non è un elemento costitutivo esclusivo del nostro sistema solidaristico, ma è elemento costante di tutti i sistemi previdenziali collettivi obbligatori, siano essi retributivi siano essi contributivi. Dico questo perché a volte sembra di percepire, da parte di chi è critico verso il patto generazionale, che il passaggio a sistemi diversi dal nostro eliminerebbe o attenuerebbe il peso del patto generazionale.

Ciò non è vero.

In merito al patto generazionale faccio anche queste considerazioni:

- Ai Giovani Notai: vorrei evidenziare che il nostro sistema garantisce dopo dieci anni un livello minimo di calcolo della pensione che sarebbe, soprattutto oggi, inimmaginabile ove si volesse cambiare il sistema.

Né si può trascurare l'altro aspetto fondamentale del nostro sistema, cui ho già accennato che è la sua flessibilità che gli permette in relazione all'andamento economico e quindi reddituale per la categoria di elevare le aliquote contributive nell'ipotesi di abbassamento dei redditi e di ridurre nel ciclo più favorevole (è già avvenuto in passato).

- A questo si aggiunga che la perequazione delle pensioni è applicata da qualche anno con criteri molto restrittivi; ne è prova il blocco delle pensioni che perdura da sei anni che è un ulteriore elemento di equilibrio nei rapporti tra generazioni.

- Il patto generazionale che comporta nelle diverse fasi della vita del Notaio prima obblighi e poi diritti a prestazioni deve tuttavia essere interpretato e applicato mettendo i giovani notai nelle migliori condizioni per poter svolgere la funzione tenendo conto delle difficoltà di inserimento e di quelle legate a situazioni di cicli economici negativi.

Dobbiamo riconsiderare tutte le misure atte a raggiungere questo scopo quali un adeguato contributo di apertura dello studio e un adeguato sostegno nella integrazione dei guadagni.

Faccio rilevare che a oggi l'unico grosso pro-

blema per l'equilibrio del sistema è rappresentato dal rischio legislativo dell'approvazione del D.D.L. Concorrenza che, come è noto, ha ottenuto la fiducia al Senato e ha apportato una modifica dell'art 4 della Legge Notarile prevedendo che la revisione della tabella avvenga con l'abolizione di ogni criterio economico e la previsione di un Notaio ogni 5.000 abitanti.

Questo rapporto, unito alla mancanza di tariffa, sarebbe esiziale per il Notariato che si troverebbe a dover affrontare una restrizione fortissima della propria redditività e una inevitabile revisione del proprio sistema previdenziale.

Per questo ritengo che oggi vi sia soprattutto necessità di un nuovo patto generazionale che veda i Notai di ogni generazione uniti nel richiedere ai propri organi istituzionali che hanno la rappresentanza politica di fare tutto ciò che è ancora possibile per evitare che il D.D.L. Concorrenza sia approvato nella attuale formulazione.

Paolo Pedrazzoli

REDDITI NOTARILI E CONTRIBUTI

Il Dipartimento delle Finanze ha recentemente diffuso i dati sugli studi di settore 2016, relativi al periodo d'imposta 2015, dai quali emerge che i primi in classifica, come negli scorsi anni, sono i Notai con un reddito medio annuo di € 244.000,00.

Dal bilancio della Cassa Nazionale del Notariato dell'anno 2015, risulta che il totale dei contributi repertoriali sia complessivamente di € 264.593.084 che, diviso per circa 5.500 notai attualmente in attività, dà una media contributiva di € 48.000,00 a Notaio che, rapportata al reddito medio di € 244.000,00, ne rappresenta circa il 19%, ben al di sotto dei contributi versati all'INPS da un qualsiasi lavoratore.

ASSEGNO DI INTEGRAZIONE

Con delibera del 6 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notaria-

to ha stabilito in € 28.288,88 il massimale per la concessione dell'assegno di integrazione relativo ai repertori dell'anno 2016.

L'assegno di integrazione rappresenta la prestazione che di fatto ha determinato l'istituzione della Cassa Nazionale del Notariato ed ha costituito il primo atto di solidarietà della classe notarile.

Nel corso degli anni ha subito notevoli e significative modifiche fermo restando, però, il suo scopo primario che consiste in un intervento diretto ad integrare gli onorari del Notaio fino alla concorrenza di una quota dell'onorario medio nazionale, determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall'art. 4 n. 2 del Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà (minimo 20% - massimo 40% dell'onorario medio nazionale).

Il Notaio che intenda chiedere l'assegno di integrazione deve dimostrare di avere fissato la propria residenza anagrafica in un comune del distretto di appartenenza per il periodo di riferimento; di avere un reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposte) nell'anno di riferimento che, sommato a quello soggetto a ritenuta alla fonte, a cedolare secca e ad imposta sostitutiva, non superi il doppio del suddetto onorario di repertorio medio nazionale; di aver prestato assidua assistenza alla sede così da essere oggettivamente rispondente alle esigenze del servizio notarile e della produttività professionale, indipendentemente dall'assistenza minima stabilita dalla legge; di disporre di un ufficio idoneo all'esercizio delle sue funzioni, così da assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e decoro e la sicurezza della custodia degli atti e repertori.

Il Notaio che abbia percepito l'assegno di integrazione per cinque anni (anche non consecutivi) e non consegua onorari repertoriali pari almeno al 15% dell'onorario repertoriale medio del distretto di appartenenza, perde il diritto all'assegno, salvo che non provi che il fatto derivi da cause obiettive o eccezionali e dopo dieci anni anche non consecutivi di percezione dell'assegno, il notaio perde il diritto all'integrazione, salvo che non provi che il mancato conseguimento di onorari pari alla quota dell'onorario medio nazionale, è causata da circostanze obiettive od eccezionali.

PROROGATO IL TERMINE DI ADESIONE AL PIANO SANITARIO INTEGRATIVO DELLE GARANZIE BASE

Anche grazie alle sollecitazioni in tal senso da parte della nostra Associazione ed in considerazione dell'elevato numero di richieste di adesione al Piano Sanitario, RBM Salute S.p.A. si è resa disponibile ad aprire una nuova finestra di adesione operante fino al 31 maggio 2017, con decorrenza delle coperture fissata per tutti al 1 maggio 2017, un premio dovuto per la prima annualità pari al 60% dell'importo annuo ed, ai fini della fruizione delle prestazioni, la necessità di attendere il decorso di un periodo di carenza di tre mesi applicabile alle sole prestazioni derivanti da malattia ma non anche a quelle da infortunio.

LA PAROLA AGLI ASSOCIATI

Il Consiglio Direttivo dell'A.S.N.N.I.P. sollecita tutti i Notai, pensionati o in esercizio, così come tutti gli altri iscritti alla nostra Associazione, a collaborare inviando interventi scritti aventi ad oggetto riflessioni, proposte o suggerimenti in merito a problemi e necessità dei titolari di Pensione diretta o indiretta e degli altri aventi diritto a prestazioni erogate dalla Cassa Nazionale del Notariato; tali interventi verrebbero pubblicati - a richiesta anche in forma anonima - sul nostro Notiziario all'interno di questa rubrica espressamente dedicata ai lettori.

Gli interventi potranno essere inviati via posta alla redazione del Notiziario in 29121 Piacenza, Via San Donnino n° 23 al fax 0523/337656 o all'indirizzo di posta elettronica a.guidotti@studio-legale-guidotti.it

Realistici cenni sullo status di Notaio in pensione nella Associazione Cassa Nazionale del Notariato

La Cassa Nazionale del Notariato, com'è noto, è una associazione alla quale sono associati sol-

tanto i notai in esercizio. Difatti, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, i notai in pensione sono soltanto degli iscritti, ammessi in considerazione del percorso rapporto associativo e contributivo.

Eppure il compito principale di detta Cassa è quello di corrispondere, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, il trattamento di quiescenza.

I notai in pensione sono rappresentati nella Assemblea dei Rappresentanti della Cassa non da eletti dai notai pensionati, ma da sei notai (pensionati), privi del diritto di voto perché non associati, nominati per cooptazione dai notai in esercizio eletti. Anche nel Consiglio d'Amministrazione i tre notai (pensionati) che ne fanno parte sono nominati per cooptazione dai consiglieri eletti.

In sostanza lo Statuto della Cassa riserva ai notai pensionati, che pur hanno versato i contributi per tanti anni, quasi per una *diminutio capitis*, uno status molto diverso da quello dei notai in esercizio, privandoli di una rappresentanza elettiva e della qualità di associati, con la conseguente esclusione dal diritto di voto nell'Assemblea dei Rappresentanti della Cassa.

Nella giornata della previdenza notarile, il 19 maggio u. s., si sono messe in luce le criticità del sistema previdenziale notatile soprattutto in relazione al sicuro - anche per le fisiologiche ragioni demografiche - aumento dei notai pensionati in costanza o diminuzione delle entrate contributive, ma non si è neppure accennato a modifiche dello Statuto e del Regolamento della Cassa per dare un assetto più democratico allo stato giuridico dei notai pensionati all'interno della Associazione.

Devo, però, rallegrarmi per il fatto che è emersa la volontà di mantenere un assetto previdenziale solidaristico e di rafforzare le attività di mutua assistenza.

Al riguardo devo sottolineare che sia molto giusto pensare ai giovani notai ripristinando, a loro favore, un congruo contributo per l'apertura dello studio e soprattutto revisionando l'assegno di integrazione nell'ammontare e nei tempi d'esazione - perché attualmente non è neppure un assegno alimentare, percepito quando ormai il notaio integrato ha rischiato di non sopravvivere - ma ritengo che sia altrettanto giusto ed equo elargire al notaio pensionato, ormai privato dell'adeguamento della pensione al costo della vita, vera assistenza nella malattia senza la falce delle

franchigie assicurative e istituire, a suo favore, la possibilità di fruire di adeguate convenzioni con enti in grado di fornire, a prezzi e canoni calmierati, residenze che erogano servizi domestici, oppure dignitose case di riposo.

Quanto al reperimento delle risorse, ho già espresso la mia modesta opinione nell'intervento al Congresso Nazionale del Notariato di Verona, pubblicato nel n° 4/2016 di questo benemerito Periodico.

Vorrei, però, qui ancora sottolineare, e lo faccio da anni, come si continua a non intervenire, neppure a livello di richiesta ai competenti ministeri, per l'ammissione dei notai alla trascrizione telematica degli atti relativi ai mobili registrati, rinunciando così, per colpevole inerzia, ad un consistente recupero di contribuzione alla Cassa Nazionale del Notariato.

Inoltre voglio rimarcare che sono pienamente favorevole all'introduzione di un contributo progressivo alla Cassa a carico dei notai che realiz-

zano repertori molto elevati perché insisto nel ritenere, in contrasto con una autorevole opinione espressa nella predetta giornata della previdenza notarile, che il regime concorrenziale del libero mercato non può essere applicato ai notai - pubblici ufficiali in quanto gli stessi esercitano una funzione delegata dallo Stato, anche se con modalità di libera professione, prevista, a mio avviso, al solo scopo di assicurarne l'indipendenza. Non voglio infine far dimenticare che, per un recupero di esclusive competenze e l'introduzione di nuove, con il conseguente aumento di entrate contributive, i Notai devono recuperare, davanti all'opinione pubblica ed al ceto politico dalla medesima espresso, il loro importantissimo ed insostituibile ruolo, oltre che giuridico di garanti della legalità, morale, tenendo sempre il comportamento di cui all'art. 5, n. 2, della Legge Notarile che impone ai medesimi di essere di "moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate".

Renato Campo